

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Associazione è denominata "ATIA - ISWA Italia -Membro nazionale ISWA".

L'Associazione è senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli utili.

Sede Legale dell'Associazione è in Roma.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire ovunque filiali, uffici, laboratori, depositi e rappresentanze.

Art. 2 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto la promozione delle politiche di gestione dei rifiuti in Italia e nel Mondo , nel rispetto dell'ambiente .

L'Associazione cura le competenze e gli interessi professionali e imprenditoriali degli associati, coordina e promuove le attività delle imprese, degli Enti e degli associati individuali , perseguendo, tra l'altro i seguenti fini:

- a) la ricerca, lo studio e la divulgazione di informazioni relative a metodologie e tecniche concernenti la gestione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- b) l'organizzazione e la gestione, anche a mezzo di altri enti di servizi informativi, di corsi di formazione ed aggiornamento sui metodi di gestione e di trattamento dei rifiuti ;
- c) la definizione di accordi ed intese con organismi pubblici e privati finalizzati al perseguimento degli scopi statutari;
- d) il conseguimento, in proprio o mediante assistenza agli Associati, di agevolazioni e provvidenze previste da leggi, Regolamenti e norme di enti, di aziende ed istituzioni pubbliche e private, anche internazionali.
- f) la partecipazione e l'organizzazione di attività convegnistiche in Italia e all'estero;
- g) la pubblicazione di ricerche, di informazioni ricevute dagli Associati e dalle imprese, di informazioni generiche riguardanti il comparto rifiuti, attraverso internet, newsletter, libri, opuscoli, e in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.
- h) attivare ogni azione possibile per mantenere e sviluppare rapporti adeguati con gli Enti e le istituzioni nazionali, europei e internazionali.

L'Associazione può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie e commerciali che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

L'Associazione potrà nell'ambito degli scopi statutari, costituire, partecipare o contribuire a altre Associazioni nonché ad altre forme e contratti di associazione di carattere nazionale ed internazionale. Ai fini degli scopi statutari , l'Associazione aderisce come Membro Nazionale per

L'Italia all'International Solid Waste Association, con sede attualmente a Vienna, Austria promuovendo e divulgando le sue attività agli associati italiani e al pubblico italiano interessato.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata sino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta), che potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli Associati assunta almeno sei mesi prima della scadenza e con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto.

L'Associazione può essere sciolta anticipatamente, oltre che nei casi previsti dalla legge, ove ne facciano richiesta tre quarti degli Associati.

Agli Associati non intervenuti all'Assemblea che deliberi la proroga, sarà comunicato dal Presidente del Consiglio Direttivo il testo della delibera con lettera raccomandata spedita nei 30 (trenta) giorni successivi a quello di assunzione della delibera stessa.

TITOLO II

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Soci

Il numero degli Associati è illimitato e l'ammissione di nuovi Associati comporta per gli stessi l'incondizionata accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti associativi.

I Soci dell'Associazione sono distinti in:

- Soci Generali Nazionali
- Soci Imprese
- Soci Individuali
- Soci Istituti di ricerca

L'ammissione sarà concessa a seguito di accettata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti Associativi.

Possono far parte dell'Associazione come **Soci Generali Nazionali** le Associazioni Nazionali, sia pubbliche che private, alle quali siano associate anche aziende e soggetti operanti nel settore dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale. I Soci Generali Nazionali designano, tra tutti i Soci i candidati dell'Italia a ricoprire carichi istituzionali presso ISWA International.

Possono far parte dell'Associazione come **Soci Imprese** le imprese operanti nella progettazione, realizzazione e gestione impianti e servizi nel ciclo dei rifiuti e in altre attività connesse.

Possono far parte quali **Soci Individuali** le persone fisiche interessati e/o operanti come tecnici, amministratori, professionisti, o come ricercatori, nel settore di gestione, recupero, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Possono pure partecipare come **Soci Istituti di Ricerca** la cui finalità, a giudizio del Consiglio Direttivo, è esclusivamente la ricerca scientifica, tecnologica e sperimentale inerente al perseguimento degli scopi statutari, e le attività didattiche che ne fanno parte integrante (Università, scuole, collegi, Enti, ecc).

Il Socio, di qualsiasi categoria esso sia, può dimettersi dall'Associazione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza annuale e dovrà mantenere la qualifica e gli obblighi di Socio fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 5 - Obblighi

Ciascun Socio si impegna

- di tutelare e difendere il buon nome dell'Associazione, anche astenendosi da ogni pratica socialmente e commercialmente riprovevole o scorretta e segnalando immediatamente agli organi Associativi ogni attività di terzi capace di compromettere il buon nome dell'Associazione;
- di accettare integralmente lo Statuto e eventuali Regolamenti deliberati dall'Assemblea;
- di partecipare fin dove possibile nelle attività dell'Associazione, assistendo alle Assemblee, fornendo contributi tecnici al Comitato Tecnico e al Comitato Delegati Territoriali, di cui agli articoli 18 e 19, promuovendo l'immagine e lo scopo dell'Associazione.
- di effettuare puntualmente i versamenti previsti annualmente e deliberati dall'Assemblea;

Art. 6 - Quote Associative

Ciascun Associato si impegna a versare le quote annuali dell'Associazione in base alle delibere assunte ogni anno dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci provvede, sulla base della proposta presentata ogni anno dal Consiglio Direttivo, alle modalità per l'iscrizione degli Associati ad ISWA International, tenendo conto delle diverse categorie di Soci riconosciute dall'Associazione Internazionale.

Art. 7 - Esclusione - Recesso

Ove ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo oppure almeno il terzo degli Associati, l'Assemblea potrà deliberare l'esclusione dell'Associato che abbia violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso l'Associazione, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico; la delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati rappresentate in Assemblea.

Il recesso del singolo Associato prima del termine stabilito dallo statuto, è consentito per giusta causa e nei casi di scioglimento della rispettiva società o di cessazione definitiva della società.

Art. 8 - Penali

Per il mancato adempimento degli obblighi degli Associati nei casi previsti dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti, il Consiglio Direttivo, ovvero l'Assemblea nei casi previsti nel precedente art. 8, in funzione della gravità dell'infrazione, procederà alla diffida, alla sospensione, o alla espulsione del Socio.

Art. 9 - Regolamenti Associativi

Le norme del presente Statuto sono integrate da appositi Regolamenti Associativi concernenti l'attività di gestione per tutti gli aspetti che si ritenga di regolamentare.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11 - Assemblea : partecipanti e voti

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea ed in regola con il versamento delle quote.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli Associati.

In Assemblea Ordinaria tutti i Soci hanno voto deliberativo e l'Assemblea delibera con la maggioranza degli Associati presenti e/o rappresentati. I Soci possono partecipare alle Assemblee anche attraverso audio e video conferenza. Ogni Socio esprime un solo voto. Il Socio

impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio attraverso il rilascio di una delega scritta regolarmente depositato presso il Presidente dell'Assemblea. Il Socio che partecipa in video e/o audio Conferenza può anche scegliere di votare utilizzando una email certificata.

L'Assemblea chiamata a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, della messa in liquidazione dell'Associazione, della nomina dei liquidatori e dei relativi poteri è formata da tutti gli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza, fatto salvo che la messa in liquidazione dovrà essere approvata da tutti i Soci Generali Nazionali .

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in forma ordinaria:

- a) elegge di volta in volta il Presidente dell'Assemblea;
- b) ratifica l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo scelti dalle categorie degli associati, e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) valuta, controlla ed approva il programma di attività del Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati, quando l'esclusione non sia di diritto;
- f) delibera ed approva i Regolamenti Associativi, nonché ogni successiva modifica ed integrazione;
- g) determina i contributi associativi annuali per la gestione;

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, od altrove purché in Italia, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal "Consigliere Anziano", tutte le volte che sia necessario per adempiere alle norme di questo Statuto oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati , nonché tutte le volte che il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea è altresì convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, quando non sia stato già approvato da una precedente Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo di lettera raccomandata, oppure per fax o per E-mail inviata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti i membri del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti ed a tutti gli Associati; nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché, per i casi nei quali sia prevista la possibilità di deliberare in seconda convocazione la data, l'ora ed il luogo per la riunione in seconda convocazione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax o E-mail da spedire almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. L'urgenza non può riguardare le modifiche al presente Statuto o ai Regolamenti Associativi e l'approvazione del Bilancio.

Pur in difetto di regolare convocazione, l'Assemblea si intenderà regolarmente costituita e potrà validamente deliberare, ove siano presenti o rappresentati con delega scritta tutti gli Associati e

lano presenti il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Disciplina dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nella sua assenza, da un Socio eletto dai Soci convenuti.

Il Presidente verifica il diritto di intervento in Assemblea degli Associati, la regolarità delle deleghe al fine del computo delle maggioranze; regola e dirige la discussione e nomina un segretario anche esterno all'Associazione ed all'Assemblea, per la redazione del verbale.

In apposito libro è redatto per ciascuna riunione il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da otto Consiglieri, di cui uno nella carica di Presidente e fino a due in quella di Vice Presidente; i Consiglieri sono rappresentanti degli associati di ciascuna categoria, come sotto precisato. Ciascuna categoria si riunisce in sede pre-assembleare per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci ratifica le elezioni dei rappresentanti delle categorie e conferma l'insediamento del Consiglio Direttivo.

Le categorie dei Soci vengono rappresentate nel modo seguente :

- tre in rappresentanza dei Soci Generali Nazionali;
- uno in rappresentanza dei Soci Imprese;
- tre in rappresentanza dei Soci Individuali
- uno in rappresentanza dei Soci Istituti di Ricerca.

Le categorie Soci Imprese, Soci Individuali e Soci Istituti di Ricerca dovranno essere costituiti da almeno cinque associati per poter acquisire il diritto al/ai rappresentante/i nel Consiglio Direttivo. Nel caso non ci fossero numero sufficiente di associati per la categoria, il/i rappresentante/i per quella categoria sono nominati dai Soci Generali Nazionali.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente e il/i Vice Presidente/i sono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Assemblea o in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano o dal consigliere più anziano (di età) fra quelli eletti, che ne assume le funzioni.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con le stesse forme e modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza con la presenza della maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario, scelto dal Presidente della riunione anche fra persone esterne al Consiglio.

I verbali sono conservati in apposito libro tenuto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina e revoca il Presidente ed il/i Vice Presidente/i;
- b) sostituisce per cooptazione un consigliere dimissionario o decaduto;
- c) partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea;
- d) istruisce e delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati;
- e) predispone il bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalle note illustrative;
- f) esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi Associativo, anche per quanto riguarda le modalità di versamento da parte dei Soci dei contributi annuali di gestione; può delegare attraverso deliberazione scritta, in tutto o in parte i propri poteri al Presidente ovvero ad uno o più dei Consiglieri, può nominare Direttori Generali, procuratori speciali, direttori tecnici ed amministrativi determinandone poteri, attribuzioni e compensi;
- g) vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione da parte degli Associati;
- h) predispone e propone all'Assemblea i Regolamenti previsti dall'art.9) e le variazioni ed integrazioni, nonché le convenzioni aggiuntive che si rendano opportune;
- i) ha facoltà di proporre all'Assemblea la costituzione di un Comitato Tecnico per la realizzazione delle attività di natura tecnica e scientifica; ha facoltà altresì di proporre all'Assemblea di costituire delle Delegazioni Territoriali degli Associati Individuali per facilitare l'aggregazione e l'interscambio tra di essi.
- j) delibera comunque sulle altre questioni non riservate all'Assemblea dal presente Statuto e dai Regolamenti Associativi;
- k) promuove il coordinamento e lo sviluppo della ricerca e della conoscenza nel comparto rifiuti, avvalendosi del supporto di Istituti, Università, Scuole, Associazioni, nonché di altri qualificati organismi operanti nel settore.
- l) al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai Consiglieri potranno essere corrisposti, se ritenuto opportuno, eventuali rimborsi spese per attività di istituto.

Art. 17 - Presidente del Consiglio Direttivo

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente più anziano esercita a pieno titolo tutte le funzioni del Presidente e gode di tutte le sue attribuzioni. Il Consiglio Direttivo procede, entro 90 giorni, a nuove elezioni del Presidente in caso di dimissioni o accertato impedimento permanente dello stesso.

Art.18 - Comitato Tecnico

E' facoltà dell'Assemblea dei Soci costituire un Comitato Tecnico su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci provvede, sulla base di apposito Regolamento, alle modalità per la nomina e per l'operatività del Comitato Tecnico, la cui attività ha rilevanza soltanto interna all'Associazione e le sue proposte vengono sottoposte al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali successive delibere che hanno valenza esterna.

Art.19 - Comitato Delegati Territoriali

E' facoltà dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, costituire sul territorio specifiche rappresentanze locali atte a facilitare l'aggregazione dei Soci Individuali e a rappresentare essi negli organi Associativi

L'Assemblea dei Soci provvede, sulla base di apposito Regolamento, alle modalità per la nomina e per l'operatività del Comitato dei Delegati Territoriali.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre membri effettivi, di cui uno con la carica di Presidente, e due supplenti. I Revisori, scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio deve controllare l'amministrazione contabile dell'Associazione, vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

TITOLO IV

SITUAZIONE PATRIMONIALE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 21 Situazione Patrimoniale

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione redige la Situazione Patrimoniale osservando le norme ed i principi di redazione dei bilanci previste sia in materia di redazione che di deposito.

Art. 22 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederà alla redazione del Bilancio Consuntivo così come previsto dalla Legge in materia di redazione dei bilanci delle società.

Art. 23 Bilancio

Il Bilancio, la Relazione dell'Organo Amministrativo, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi, in presenza di particolari esigenze che dovranno constare dalla relazione dell'organo amministrativo.

E' fatto assoluto divieto di distribuire eventuali utili agli Associati; se si dovessero determinare poste attive dal bilancio consuntivo, queste saranno imputate al Fondo di Riserva.

Gli Associati hanno diritto di far revisionare a propria cura e spese la contabilità dell'anno precedente anche dopo l'approvazione del bilancio.

Art 24- Fondo di Riserva

Le Associazioni che intendono aderire all'Associazione ATIA-ISWA Italia sono tenute a versare una quota all'iscrizione, *una tantum*, a titolo di Fondo di Riserva, di Euro 5.000 (cinquemila). Il Fondo di Riserva potrà essere utilizzato, su proposta del Consiglio Direttivo e previa approvazione a maggioranza in sede Assembleare, per coprire eventuali perdite di esercizio.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Il residuo attivo del fondo che, eventualmente, risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività per la quota relativa alla partecipazione di Enti pubblici Soci Aderenti, sarà devoluto nei modi che verranno indicati dalla Giunta regionale di appartenenza degli Enti Pubblici partecipanti, sentite le competenti Commissioni.

Il residuo passivo che eventualmente risulti alla fine della liquidazione sarà sopportato da tutti gli Associati, ad esclusione degli Enti Pubblici associati, tenuto conto della redistribuzione tra i partecipanti della quota posseduta dagli Enti Pubblici che non fanno fronte al residuo passivo di liquidazione.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Ogni controversia fra gli Associati e fra costoro ed l'Associazione circa l'interpretazione ed attuazione dello statuto sarà deferita ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, di cui i primi due designati dalle parti in contestazione (uno per parte) ed il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, designato dai due membri designati dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà funzioni di amichevole compositore ed avrà le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine. Gli Associati si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo arbitrale come se esso costituisse un'obbligazione assunta da essi stessi.

Art. 27 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre norme in materia di Associazioni.

Quilvano Sinfido

